



AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

p.c. A MC - RSPP - RLS

Oggetto: INFORMATIVA – GESTIONE LAVORATORI “FRAGILI” e SITUAZIONI DERIVANTI DA INFEZIONI DA COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il CCNI 25/6/2008 Utilizzazione personale inidoneo;
- VISTA la Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13;
- VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1585 del 11 settembre 2020 recante Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente Scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n°81, in particolare l'art. 41 recante “Sorveglianza sanitaria”
- VISTO l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n° 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n° 35309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
- VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n° 23 e in particolare l'art 29 bis, recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”
- VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73, convertito in Legge 23 luglio 2021 n° 106, recante “Misure urgenti per la scuola”
- VISTA la Nota del 18 agosto 2021 AOODPPR900 con trasmissione del “Protocollo di Sicurezza a.s. 2021-2022”
- VISTO il D.L. 6 agosto 2021 n° 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all'art. 1
- VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021-2022”, adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2021 n° 257
- VISTE le circolari del Ministero della Salute n°14915 del 29 aprile 2020, n° 17644 del 22 maggio 2020, n° 15127 del 12 aprile 2021 ed in particolare n° 36254 dell'11 agosto 2021, recante un aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).
- VISTO il Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021;
- VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il

contenimento della diffusione di COVID 19 del 14 agosto 2021;
VISTO il Piano Scuola 2021-2022;
VISTO l'Accordo di Rete "Tutela Salute Scuole" tra istituzioni scolastiche per la sorveglianza sanitaria e nomina Medico competente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 7 maggio 2020.

RAPPRESENTA QUANTO SEGUE

Per il riconoscimento della situazione di "fragilità", si chiarisce che il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile si applica ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestanti una condizione di rischio derivante da:

- immunodepressione;
- esiti da patologie oncologiche;
- svolgimento di relative terapie salvavita.

Sono inclusi in tale categoria anche i lavoratori con disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104. Se l'attività svolta non può essere prestata in modalità agile, è prevista la possibilità di adibire il lavoratore a diversa mansione o prevedere un piano di formazione professionale, da svolgere anche da remoto.

Inoltre, di concerto con il nostro Medico Competente Dott. Vincenzo Rebeschini, vi invio informazione sulla questione della revisione del giudizio fragilità di personale vaccinato. Vi informo che il protocollo sarà il seguente: dopo almeno 15 gg dalla conclusione del ciclo vaccinale, il personale che desidera la revisione del giudizio potrà fare il dosaggio anticorpale che attesti la reale copertura immunitaria del vaccino e con tale documentazione richiederà al DS una nuova visita del Medico Competente. A quel punto subentrerà il dott. Rebeschini per chi vuole seguire l'iter di revisione del giudizio di fragilità. In quest'ottica, è dunque opportuno che i lavoratori interessati rappresentino al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie e, ove non si possa o riesca ad usufruire dell'astensione dal lavoro per malattia, richiedere visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata. Pertanto, fino al perdurare dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, si raccomanda a tutti i lavoratori che ritengano di poter rientrare in situazioni di fragilità di presentare formale richiesta al Dirigente di visita medica ai sensi dell'art. 41, c.1 lett. c D.lgs. 81/2008.

Il Medico Competente, dall'esame della certificazione sanitaria, o dalle risultanze dell'eventuale visita medica, trasferirà al Dirigente, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, i nominativi dei "lavoratori fragili" al fine di adottare gli adeguati strumenti di tutela che possono essere indicati dallo stesso MC. Si fa presente che in NESSUN CASO il Lavoratore deve segnalare al Dirigente la specifica patologia/condizione di cui è portatore.

Per consentire un'adeguata organizzazione del servizio per l'avvio dell'anno scolastico 2021-22 si invita il personale interessato a produrre la documentazione in questione entro il 6 settembre 2021. Il personale che inizierà il suo contratto con questa istituzione a partire dal 1° settembre 2021 è pregato di produrre la documentazione in questione entro l'8 settembre 2021 o comunque, a seconda della data di inizio contratto, il prima possibile. Il MC, a seguito della visita medica, visionata la documentazione sanitaria prodotta, vagliati i profili inerenti al rischio specifico, esprimerà il suo parere al Dirigente in merito allo stato di fragilità, per l'adozione di specifiche misure di prevenzione tecnicamente possibili. Ricordiamo che il Medico Competente è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rebeschini che rimane a disposizione per richieste di visita ed è contattabile alla mail

vincenzo.rebeschini@ic12golosine.education

IMPORTANTE

Si rammenta altresì che la campagna vaccinale in atto andrà presumibilmente a mitigare **le possibili inidoneità assolute e temporanee del lavoratore fragile in relazione al contagio**. Inoltre, le disposizioni di legge suseposte non prorogano un'altra normativa transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020-30 giugno 2021 e che riconoscevano, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero. Il Decreto Sostegni (DL n. 41/2020) aveva esteso fino al 30 giugno 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero (secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 26 citato) precisando che la tutela era riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non poteva essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 26. Pertanto, tali assenze, rientrano nel periodo di comporta di cui agli artt. 17 e 19 del CCNL Scuola

2006/2009. E in tutto questo rientra il personale docente e A.T.A. dichiarato temporaneamente INIDONEO alla mansione a seguito di valutazione del Medico Competente, in base alla C.M. n. 1585 dell'11 settembre 2020 non utilizzabile in altri compiti, pur con prescrizioni, coerenti con il proprio profilo professionale e non collocabile in lavoro agile.

SCUOLA E SMART WORKING

La conversione del DL "Riaperture" 22 aprile 2021, n. 52 con Legge 17 giugno 2021, n. 87 ha confermato la proroga al 31 dicembre 2021 per lo Smart Working "semplificato" (ovvero con procedura di comunicazione semplificata) nel settore pubblico, assorbendo le previsioni del DL 56/2021. Nella Circolare 2 agosto 2021 il Ministero del lavoro conferma la possibilità di ricorrere all'attivazione del lavoro agile in forma semplificata – di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), D.L. n. 18/2020 non oltre il 31 dicembre. Di conseguenza, chiarisce il Ministero del Lavoro:

- può proseguire, sino al termine sopra indicato, il ricorso allo Smart Working senza l'obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra amministrazione e lavoratore;
- viene soppressa la percentuale minima, vincolante per ciascuna Amministrazione, del 50% del personale in lavoro agile ancorando lo smart working ai principi di efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese sulla qualità dei servizi.

Il Ministero ricorda che il decreto-legge del 23 luglio 2021 n. 105 (che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021) ha ripristinato, a favore della categoria dei lavoratori "fragili", il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con effetto retroattivo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021. Pertanto, fino al 31 ottobre 2021, spiega il Ministero nella Circolare, i lavoratori fragili, ovvero i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E DI ISOLAMENTO RACCOMANDATE ALLA LUCE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE NUOVE VARIANTI SARS-COV-2 IN ITALIA ED IN PARTICOLARE DELLA DIFFUSIONE DELLA VARIANTE DELTA

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, potrà anche inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico. Si rende noto che il Ministero della Salute ha aggiornato le misure di quarantena e di isolamento, alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, a seconda che si tratti di soggetti vaccinati o meno. Le nuove misure prendono in considerazione anche la tipologia di contatto, distinguendo tra contatto a basso/alto rischio, in base alle indicazioni dell'Agencia Europea *Centre For Disease Prevention*.

Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO ¹
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>nonBeta</u> sospetta o confermata o per cui non è	10 giorni di quarantena +	Non necessaria quarantena.

¹ Per contatto a basso rischio, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

disponibile il sequenziamento	Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

Si ricorda che quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica: la **quarantena** si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi. L'**isolamento** consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità. La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza².

Riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata

La nota in oggetto precisa che per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 "[Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata](#)", cui si rimanda per gli approfondimenti del caso. In sintesi, le misure previste dalla nota in parola:

a) *lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: dopo aver mostrato prova di negatività, visita del medico competente per idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell'assenza;*

b) *positivi sintomatici: ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione;*

c) *positivi asintomatici: ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione;*

d) *positivi a lungo termine: si adotta però il principio di massima sicurezza, per cui ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.*

e) *lavoratore che sia contatto stretto di un positivo, anche se asintomatico: lavoro agile o certificato di malattia (messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Deve effettuare 10 giorni di quarantena dalla data dell'ultimo contatto con un positivo e può rientrare al lavoro con tampone antigenico o molecolare negativo.*

² <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244>

Nella fattispecie, stante la numerosità delle scuole della rete, per la razionalizzazione e l'ottemperamento delle disposizioni previste il **MC non potendo fisicamente inviare tutti i certificati alle diverse scuole per la fattispecie "b", "c", "d" il lavoratore invierà la certificazione di avvenuta negativizzazione SIA alla Scuola CHE al Medico Competente.**

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Surace
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)*